

CAREGIVER: PUBBLICATO IL DECRETO CHE DISCIPLINA CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTO DELLA QUOTA PARTE DI EURO 30 MILIONI DEL FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Nella [Gazzetta Ufficiale n.104 del 07-05-2025](#) è stato dato avviso della pubblicazione del [decreto interministeriale](#) recante *“Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni¹ del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità² per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024”*.

Le risorse sono destinate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali sociali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205³, dando priorità:

- a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;
- b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento della persona assistita col caregiver.

¹ A fronte delle risorse pari a euro 25.807.485,00 stanziati per l'anno 2023.

² Sul punto, si ricorda che l'articolo 1, commi 210 e ss., della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, ha istituito il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, destinato a finanziare, tra l'altro gli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Contestualmente e conseguentemente, è stato abrogato il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'[art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

³ Nelle more della conclusione dei lavori del *“Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari”* di cui al decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2023, i cui lavori sono tutt'ora in corso di svolgimento, la definizione tuttora vigente di caregiver familiare è quella contenuta all'art. 1, comma 255, della Legge n. [205/2017](#), ossia: *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Si ricorda che per **persone con disabilità gravissima** si intendono coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento o comunque sono definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#) e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni indicate dal medesimo articolo 3⁴.

Azioni finanziabili

Quanto alle **tipologie di azioni finanziabili**, l'art. 2 del Decreto in esame, prevede le seguenti:

- a) interventi di assistenza diretta in favore dei *caregiver* familiari mediante **l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura**;
- b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di **bonus sociosanitari** utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;
- c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di **prestazioni di tregua** dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con **interventi di sollievo**, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
- d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a **percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo**;
- e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con necessità di sostegno intensivo e con disabilità gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. nota 3);
- f) interventi già programmati e che si pongono in continuazione dei decreti che nelle annualità precedenti hanno indicato i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

⁴ a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche".

Ripartizione delle risorse

Le risorse sono ripartite tra ciascuna Regione come indicato nella tabella di seguito riportata.

Regioni	Percentuale di riparto	Importi assegnati
Abruzzo	2,37	711.000
Basilicata	1,05	315.000
Calabria	3,42	1.026.000
Campania	8,54	2.562.000
Emilia-Romagna	7,75	2.325.000
Friuli-Venezia Giulia	2,34	702.000
Lazio	9,15	2.745.000
Liguria	3,28	984.000
Lombardia	15,93	4.779.000
Marche	2,8	840.000
Molise	0,65	195.000
Piemonte	7,91	2.373.000
Puglia	6,68	2.004.000
Sardegna	2,92	876.000
Sicilia	8,19	2.457.000
Toscana	7,02	2.106.000
Umbria	1,71	513.000
Valle d'Aosta	0,25	75.000
Veneto	8,04	2.412.000
TOTALI	100,00	30.000.000

N.B.: le Regioni possono cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. A tal fine, non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Erogazione delle risorse

Le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze e dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, **specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale per l'attuazione degli interventi** indicati nel decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, **prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.**

Il trasferimento delle risorse alle Regioni da parte del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è

subordinato all'invio, in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it, di una **specifica richiesta**.

Cronoprogramma degli adempimenti da parte delle Regioni	
Entro il 7 agosto 2025	La Regione trasmette al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità la richiesta delle risorse spettanti, congiuntamente alla delibera di Giunta regionale , concernente gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attività per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonché l'eventuale compartecipazione finanziaria regionale, e ai dati di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse liquidate e trasferite relative all'annualità 2022. N.B.: l'erogazione delle risorse assegnate per l'anno 2024 è subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione del suddetto Allegato A, dei dati completi di monitoraggio delle risorse già liquidate a disposizione delle Regioni, relative all'anno 2022.
Entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione completa (richiesta, delibera di Giunta regionale, scheda di monitoraggio)	Il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con le finalità individuate nel Decreto in esame, con le tipologie di azioni finanziabili, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'inserimento nelle commissioni di un componente designato dal medesimo Ministero.
Entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle Regioni da parte del Dipartimento	Le Regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali , secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

Alla luce di quanto sopra rilevato, ai fini del corretto e tempestivo trasferimento delle risorse, **è indispensabile che le Regioni rispettino le su indicate scadenze**.

A tal fine, sarà **fondamentale l'opera di monitoraggio ed eventualmente, ove fosse necessaria, di sollecitazione, da parte di tutta la Rete Anffas, in modo da garantire omogeneità nell'accesso a tali misure**.

Documento a cura del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale